



Decreto Dirigenziale n. 198 del 07/11/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06. AUTORIZZAZIONE DEROGA AL PARAMETRO TOC AI SENSI DEL D.LGS. 133/05, DITTA ITALCEMENTI SPA, CON SEDE LEGALE IN BERGAMO, VIA G. CAMOZZI , 124 ED IMPIANTO IN SALERNO, VIA CUPA SIGLIA SNC, LOC. FUORNI PER L'ATTIVITA' IPPC CODICE 3.1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-che la Ditta ITALCEMENTI s.p.a., con sede legale in Bergamo via G. Camozzi, 124 ed impianto in Salerno, località Fuorni, via Cupa Siglia s.n.c, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 249 del 08/10/2008, per l'impianto esistente – prima autorizzazione, per l'attività IPPC cod. 3.1;

-che in forza del predetto decreto la succitata Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di 10 mg/m³ per le emissioni gassose di carbonio totale (TOC) provenienti dal forno di cottura del cemento;

-che la Ditta Italcementi s.p.a. ha chiesto una deroga al limite di emissione fissato per il parametro TOC, così come previsto dall'allegato 2, punto 2.1 del D.Lgs. n. 133/05;

-che le deroghe al parametro TOC non sono state mai oggetto di predisposizione da parte della Giunta Regionale della Campania di apposite linee guida di indirizzo;

-che, a seguito di ispezione ordinaria effettuata da ARPAC ai sensi dell'art. 29- decies del D.Lgs. n. 152/06, è emerso, tra l'altro, il superamento del valore limite di TOC, che ha portato all'atto di diffida del Settore Ecologia di Salerno, giusta nota n. 842633 del 08.11.2011;

-che con nota del 07.12.2011 l'Italcementi s.p.a. ha trasmesso le proprie controdeduzioni richiedendone l'annullamento ed ha inoltre chiesto la revisione parziale del quadro emissivo con specifica deroga per il valore del TOC (total organic carbon), così come previsto dall'all. 2, punto 2.1 del D.Lgs 133/05;

-che al fine di esaminare l'istanza suddetta fu fissata per il giorno 27 marzo 2012 la Conferenza di Servizi presso lo STAP Ecologia di Salerno;

-che nel corso della seduta fu effettuata con gli Enti interessati e con l'Università del Sannio un'attenta disamina della problematica, stante l'assenza di disposizioni applicative e di linee guida attuabili per l'intero territorio regionale nella materia oggetto di studio;

-che fu acquisita al prot. 235603 del 27.03.12 nota dell'ARPAC contenente le risultanze di un Tavolo tecnico tenutosi in data 22.03.12 e consegnato in sede di Conferenza di Servizi, in base al quale la predetta Agenzia ritenne che l'Autorità competente potesse optare per la concessione in deroga ai limiti previsti per il TOC e/o la SO₂ solo nel caso si avesse l'assoluta certezza che il coincenerimento dei rifiuti(CDR) effettuato dalla Ditta Italcementi s.p.a.- Cementeria di Salerno non contribuisca ad accrescere il tenore dei due composti di cui innanzi;

-che la predetta Agenzia concluse il citato Tavolo tecnico indicando un metodo pratico per verificare se il coincenerimento di rifiuti desse luogo ad emissioni aggiuntive di TOC, consistente in una prima fase di comparazione del TOC prodotto mediante combustione in assenza di CDR e di una seconda fase in presenza di CDR, con una valutazione finale del risultato delle attività di autocontrollo delle due fasi mediante SME;

-che, pertanto, la predetta Agenzia si riservò di esprimere un parere compiuto, possibile solo dopo l'adozione della metodologia indicata;

-che, in attesa delle determinazioni dell'Area Generale di Coordinamento al riguardo a seguito di trasmissione del verbale di conferenza di servizi del 27.03.12, fu acquisito al prot. 264151 del 04.04.2012 un approfondito studio della materia redatto dallo Studio Legale Gianni Origoni- Grippo - Cappelli Partners di Milano, su incarico dell'Italcementi s.p.a- riferito alla deroga TOC ai sensi del

D.lgs.n. 133/05, spedito successivamente dal Settore Ecologia di Salerno, per l'opportuna conoscenza, all'A.G.C. 05 ed all'Università del Sannio;

-che, come stabilito nel verbale della Conferenza di Servizi suddetta, nei termini fissati di autoconvocazione fu tenuta la seconda seduta il 12 aprile 2012 per il prosieguo della disamina della istanza di deroga;

-che fu acquisita, altresì, da parte dell'ARPAC copia di nota n. 256742 del 03.04.2012 a firma del Coordinatore dell'A.G.C. 05, con la quale venne chiesto all'ARPAC Campania - Sede di Napoli - di formulare un parere tecnico sul caso considerato anche, se del caso, in collaborazione con l'Università del Sannio, trattandosi di argomento di interesse generale, al fine di emanare un provvedimento regionale di indirizzo;

-che, nelle more dell'adozione da parte dell' A.G.C. 05 di appartenenza di apposite linee di indirizzo, su proposta dell'Università del Sannio, fu esaminata la possibilità di stabilire i seguenti valori emissivi per i TOC:

- come media dei valori giornalieri nel semestre: 40 mg/ nm³;
- come limite da non superare nel 90% dei valori giornalieri nel semestre:50 mg/Nm³;
- come limite da non superare nel 99% dei valori giornalieri nel semestre:90 mg/Nm³;

considerando opportuno condurre una valutazione delle emissioni di TOC derivanti dalla sola materia prima utilizzata esercendo il forno in assenza di CDR per un periodo congruo, la cui durata può essere compresa tra un minimo di 15 giorni e un periodo massimo di non oltre 30 giorni;

-che la Conferenza di Servizi del 12.04.2012 si concluse con la formulazione del parere favorevole alla proposta dell'Università del Sannio innanzi formulata, fermo restando le risultanze del gruppo tecnico appositamente nominato al fine di presentare parere tecnico utile per la definizione di un documento di carattere generale necessario per regolamentare per l'intero territorio regionale la deroga sui valori delle emissioni TOC;

-che sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi il rilascio del decreto autorizzativo fu condizionato alla presentazione da parte della Ditta Italcementi s.p.a. del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, comprensivo del monitoraggio delle emissioni delle sole materie prime escluso il CDR;

-che il verbale contenente le risultanze della succitata Conferenza di Servizi fu trasmesso all'AGC 05, la quale non fece pervenire osservazioni;

-che come stabilito in Conferenza di Servizi l'ITALCEMENTI s.p.a. presentò il Piano di Monitoraggio e Controllo per le emissioni in data 03/05/12, acquisito al prot. n. 336519, trasmesso dal Settore 08 per una verifica di conformità all'Università del Sannio;

-che l'Università del Sannio produsse con nota del 06.06.2012 anticipata via fax in pari data ed acquisita al prot. 438815 del 07.06.2012 un rapporto-tecnico istruttorio n. 1/QUINQUIES/SA sul predetto Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dall' Italcementi s.p.a. nell'ambito della "Modifica impianto per deroga TOC" ove fu evidenziato nelle conclusioni che *"sebbene complessivamente il Piano proposto appare congruente con la vigente normativa e il BRef di settore, nonché con le conclusioni a cui era pervenuta la Conferenza di servizi del 12.04.2012, il Piano non prevede la determinazione esplicita di fattori specifici di emissione(espressi come rapporto tra la massa di inquinante e la massa di clinker prodotto)";*

-che in data 22/05/12 fu acquisita nota dell'ARPAC indirizzata al Coordinatore dell'A.G.C.05 di riscontro alla richiesta dell'Area prot. n. 256742 del 03.03.12 per la trasmissione di relazione tecnica della apposita Commissione nominata per la valutazione delle condizioni tecnico operative per la concessione

della deroga per il parametro TOC per i cementifici ubicati in Regione Campania e in particolare per l'impianto ITALCEMENTI s.p.a.;

-che detto parere prevedeva la seguente procedura da adottare:

- a) stabilita una data di inizio, il gestore dell'impianto IPPC procederà ad alimentare il forno del clinker con il solo combustibile tradizionale (coke) per 30 giorni, trasmettendo giornalmente (via fax e via e-mail) all'Autorità competente e all'ARPAC i risultati dell'autocontrollo effettuato mediante SME;
- b) al termine della fase di cui al punto 1), il gestore procederà ad alimentare il forno del clinker con il combustibile tradizionale e con una percentuale fissa di CDR per 30 giorni; anche in questo caso i risultati dell'autocontrollo dovranno essere trasmessi giornalmente (via fax e via e-mail) all'Autorità competente e all'ARPAC;
- c) i risultati delle attività di autocontrollo di cui ai punti 1) e 2) mediante SME, saranno verificati dall'ARPAC che trasmetterà all'Autorità competente le proprie valutazioni.

-che l'08/06/2012 la ditta ITALCEMENTI spa, con Decreto Dirigenziale n. 108, fu autorizzata alla deroga in via sperimentale al parametro TOC, ai sensi del D.Lgs. 133/05, a parziale modifica del Decreto Dirigenziale n. 249 del 08/10/2008, con le modalità e tempistica stabilite nella Conferenza di Servizi del 12/04/2012;

-che in data 12/10/2012, considerato l'approssimarsi della scadenza delle prove, fu tenuta una riunione preliminare del tavolo tecnico, a cui furono invitati l'ARPAC, l'Università del Sannio, e la ditta ITALCEMENTI spa, per poter valutare i risultati del monitoraggio fatto secondo lo schema, già illustrato in premessa;

-che in detta riunione l'ARPAC, non avendo completato la stesura del rapporto tecnico, chiese un rinvio di sette giorni per l'ultimazione della valutazione dei dati rilevati durante i periodi di prova;

-che il Dirigente dello STAP, accogliendo la richiesta del Direttore dell'ARPAC, concesse ulteriori venti giorni per poter concludere il rapporto tecnico;

-che in data 5/11/2012, fu convocata la riunione per valutare le emissioni di TOC e procedere all'eventuale autorizzazione alla deroga;

-che a detto incontro risultarono presenti, oltre allo STAP, l'Università del Sannio e l'ITALCEMENTI spa, mentre risultò assente l'ARPAC, la quale in data 02/11/2012 fece pervenire una nota, prot. n.51233, acquisita al prot. 804911, con la quale si comunicava la non intenzione di partecipare a incontri preliminari. L'Università del Sannio presentò una puntuale valutazione tecnica sui dati ricevuti dallo SME dell'ITALCEMENTI spa, concludendo il rapporto n. 01/SEXIES/SA, acquisito al prot. 809657 del 05/11/2012, come appreso indicato:

- *dalla letteratura tecnica e dal BreF di settore in particolare, è possibile desumere che vi possono essere significative emissioni di TOC sia quando si utilizzano combustibili tradizionali che quando si utilizzano miscele tra CDR e combustibili tradizionali;*
- *in particolare, nel caso di utilizzo di miscele tra CDR e combustibili tradizionali, i dati riportati nel BreF non paiono indicare una significativa correlazione tra livelli emissivi dei TOC e frazione di CDR utilizzata nell'alimentazione;*
- *anche le campagne sperimentali condotte per l'impianto ITALCEMENTI di Salerno paiono indicare una sostanziale indipendenza della concentrazione di TOC nelle emissioni dalla percentuale di CDR nel combustibile utilizzato per l'alimentazione al forno;*
- *appare pertanto ragionevole concedere deroga rispetto al valore limite di 10 mg/Nm³. Il nuovo limite che l'Amministrazione vorrà stabilire dovrà, comunque, essere in armonia con eventuali linee di indirizzo nazionali e regionali ed essere correlato ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;*

In detta riunione l'ITALCEMENTI evidenziava che a partire dall'08/11/2012 cessava la validità di proroga del D.D. 186 del 08/10/2012 e per cui i convenuti decidevano di procedere anche in assenza dell'ARPAC data l'urgenza;

VISTO:

- il D.M. 31.01.05;
- il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
- il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
- il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
- la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
- la Legge n. 4 del 16.01.08;
- il D.M. 24.04.08;
- il D.Lgs.n.133/05;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, nonché della attestazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente di Servizio; il Dirigente di Settore,

DECRETA

- 1) di autorizzare la Ditta ITALCEMENTI s.p.a. a derogare ai limiti dei TOC ai sensi del D.Lgs. n. 133/05, allegato 2, punto 2.1, confermando il limite massimo già stabilito per il periodo di prova di 90 mg/Nm^3 effluenti secchi al 10% SO₂ per i valori medi giornalieri con l'obbligo di adeguamento ad eventuali future linee guida che la Regione vorrà emettere;
- 2) di confermare tutte le condizioni e prescrizioni previste nel Decreto Dirigenziale n.249 del 8/10/2008, che qui si intendono integralmente riportate;
- 3) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Salerno, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportate;
- 4) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;
- 5) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;
- 6) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- 7) di notificare il presente provvedimento alla Ditta Italcementi S.p.a., con sede legale in Bergamo via G. Camozzi, 124 ed impianto in Salerno, località Fuorni, via Cupa Siglia s.n.c.;
- 8) di inviare copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento;

9) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro